

# COMUNE DI TURRIACO

## PROVINCIA DI GORIZIA

REGOLAMENTO FIERA IMMACOLATA CONCEZIONE  
Approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 11.05.2015

## SOMMARIO

### TITOLO I°: NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Determinazione giorni della manifestazione fieristica

### TITOLO II° DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Art. 3 Aree pubbliche riservate ai commercianti

Art. 4 Domande di partecipazione

Art. 5 Assegnazione posteggi

Art. 6 Subentro

Art. 7 Modalità di accesso e di occupazione posteggi

Art. 8 Obblighi e divieti

Art. 9 Assenze e assegnazione posteggi non utilizzati

Art. 10 Norme igienico sanitario ed ambientali

### TITOLO III°: DISPOSIZIONI PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 11 Aree pubbliche riservate agli esercenti lo spettacolo viaggiante

Art. 12 Modalità di assegnazione degli spazi

Art. 13 Obblighi e divieti

### TITOLO IV°: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 Norme transitorie

Art. 15 Vigilanza

Art. 16 Sanzioni

Art. 17 Entrata in vigore

## **TITOLO I° NORME GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche in occasione della Fiera dell'Immacolata Concezione, più oltre definita Fiera, ai sensi e per gli effetti del Titolo III° della L.R. n. 29 del 5 dicembre 2005 (norme in materia di commercio sulle aree pubbliche).
2. Il presente regolamento disciplina anche le attività di spettacolo viaggiante autorizzate ad esercitare nei giorni della Fiera in apposita area a loro riservata.

### **Art. 2 Determinazione dei giorni della manifestazione fieristica**

1. La Fiera dell'Immacolata Concezione si svolge il giorno 8 dicembre di ogni anno.
2. Le operazioni di montaggio e l'avvio dell'attività dello spettacolo viaggiante possono avere inizio nei giorni immediatamente precedenti, salvo diversa indicazione del Sindaco.

## **TITOLO II° DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA**

### **Art. 3 Aree pubbliche riservate ai commercianti.**

1. L'area della Fiera riservata ai commercianti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, comprende le seguenti vie e piazze: piazza Libertà, via Guglielmo Marconi, via Giuseppe Garibaldi, viale Antonio Gramsci.
2. All'interno dell'area di cui al comma 1, sono indicati e numerati i posteggi a multipli interi della dimensione di 40 mq e riservati ai titolari dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica e che abbiano richiesto l'occupazione di suolo pubblico.
3. Le aree destinate alla Fiera sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
4. Nel giorno della Fiera inoltre i titolari di autorizzazioni per il commercio in sede fissa il cui punto vendita si trova all'interno dell'area dedicata alla Fiera, sono autorizzati ad occupare temporaneamente lo spazio antistante il proprio negozio, previa domanda di occupazione di suolo pubblico, da presentarsi entro 60 giorni dalla Fiera ed a condizione che tale occupazione non interferisca con lo svolgimento della Fiera.

### **Art. 4 Domande di partecipazione**

1. I commercianti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica che intendono partecipare alla Fiera, devono presentare domanda in bollo, indirizzata al Comune di Turriaco, e recapitata almeno 60 giorni prima dello svolgimento della Fiera, precisando i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società, codice fiscale/partita IVA; nomina dell'eventuale preposto; estremi dell'autorizzazione con cui si intende partecipare alla Fiera: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore merceologico.
2. Le domande di partecipazione possono essere inviate per mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, tramite PEC – Posta Elettronica Certificata, oppure

essere recapitata a mano o con altro mezzo all'Ufficio Protocollo del Comune di Turriaco. Nel caso di invio per mezzo di raccomandata con ricevuta, per la data di invio fa fede quella appostavi all'atto della spedizione, dall'Ufficio Postale accettante. In ogni altro caso fa fede il timbro e data apposti dall'Ufficio Protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

3. Le domande pervenute dopo il sessantesimo giorno antecedente la data di svolgimento della Fiera e quelle carenti dei dati essenziali quali i dati anagrafici del richiedente, l'oggetto della richiesta e la sottoscrizione, possono venire rigettate dal responsabile del procedimento dandone comunicazione al richiedente.
4. Per le domande di partecipazione pervenute in tempo utile, ma carenti di dati non essenziali, il responsabile del procedimento invita il richiedente ad integrare la domanda entro quindici giorni dalla data di scadenza di cui al comma 3, indicando le cause di irregolarità e assegnando un termine di dieci giorni per la regolarizzazione. Se non regolarizzate entro tale termine le domande non sono valutate al fine dell'assegnazione del posteggio e vengono archiviate.
5. Uno stesso soggetto non può presentare più di tre domande di partecipazione ad una stessa Fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.

#### **Art. 5 Assegnazione dei posteggi**

1. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi ai partecipanti alla Fiera valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
  - a) Maggior numero di presenze nella Fiera per la quale è chiesta l'assegnazione del posteggio, sulla base della regolarità dei pagamenti tributari effettuati nell'arco dell'ultimo quinquennio;
  - b) Titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 42 della legge regionale 29/05;
  - c) Anzianità storica dell'operatore commerciale dalla data di rilascio del precedente titolo.
2. Sono valutati soltanto i titoli e le anzianità documentate dal richiedente e riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla Fiera.

#### **Art. 6 Subentro**

1. Il sub ingresso per trasferimento di azienda dà diritto al subentrante alla medesima posizione del dante causa ai fini dell'assegnazione del posteggio.
2. Nel caso di sub ingresso presentato mentre è pendente la procedura di assegnazione, l'Ufficio, effettuate le opportune verifiche, provvede a rilasciare il titolo al subentrante in possesso dei requisiti di legge.
3. Conclusa la procedura di assegnazione dei posteggi con rilascio dell'autorizzazione, l'eventuale sub ingresso avvenuto in momento successivo darà diritto a partecipare alla Fiera al subentrante in possesso della documentazione attestante l'avvenuto trasferimento di azienda.
4. Tali documenti devono essere tenuti a disposizione e, su richiesta, esibiti al personale di Polizia Comunale che effettua i controlli.

#### **Art. 7 Modalità di accesso e di occupazione posteggi**

1. L'apertura della Fiera è prevista alle ore 8.00, salvo diversa ordinanza sindacale.
2. Entro un'ora dall'apertura devono essere ultimate le operazioni di allestimento del banco di vendita ed entro le ore 23.00 lo spazio occupato è lasciato libero e pulito.

3. Sul suolo sono tracciate le linee che delimitano il limite massimo di spazio occupabile ed il numero di riferimento del posteggio indicato. Tali delimitazioni non devono essere assolutamente oltrepassate da alcun tipo di merce, attrezzatura, veicolo o sporgenza.
4. La collocazione dei banchi e delle attrezzature di tipo mobile deve rispettare l'allineamento sul fronte di vendita, fatti salvi ostacoli contingenti che impediscano tale posizionamento.
5. Gli allestimenti devono essere collocati in modo da lasciare libero e agevole il passaggio al fine di non costituire pericolo e molestia e di non precludere la visuale. Ove sia previsto il passaggio all'interno dello spazio assegnato, lo spazio da terra e fino all'altezza di metri 2,10 deve essere lasciato libero e sgombro da merci appese.
6. I furgoni ed altri mezzi di trasporto utilizzati dai titolari di autorizzazione potranno trovare collocazione adiacente ai posteggi della Fiera compatibilmente con il rispetto delle norme di sicurezza e di viabilità.

### **Art. 8 Obblighi e divieti**

1. L'attività di vendita deve essere garantita per un minimo di 11 ore, fatti salvi casi di forza maggiore e/o eccezionali avversità atmosferiche, l'abbandono del posteggio prima delle ore 19.00 comporta la decadenza dal diritto alla partecipazione e la mancata registrazione della presenza nella Fiera.
2. E' vietato importunare il pubblico con offerte insistenti di merci.
3. E' vietato l'uso di generatori di corrente funzionanti con motori a scoppio di potenza superiore ai 3 KW e rumorosità superiori a 62 dB a 7 metri.
4. E' vietato l'uso di apparecchi per l'amplificazione dei suoni.
5. Non sono ammesse vendite abbinate a giochi d'azzardo né alcuna forma di accattonaggio.
6. E' fatto obbligo di esporre in modo chiaro e ben visibile al pubblico i prezzi delle merci.

### **Art. 9 Assenze ed assegnazione dei posteggi non utilizzati**

1. Fatti salvi casi di forza maggiore e/o eccezionali avversità atmosferiche, la partecipazione alla Fiera dovrà essere assicurata e l'occupazione del posteggio dovrà avvenire entro le ore 8.00, pena la decadenza dal diritto e la mancata registrazione della presenza nella Fiera.
2. Non è ammessa la sostituzione momentanea. Sono fatte salve circostanze eccezionali e non prevedibili che si verificano nell'immediatezza del giorno della Fiera, quali incidente o infortunio del titolare, purché adeguatamente documentate.
3. I posteggi che non risultino occupati dagli assegnatari entro le ore 9.00, vengono assegnati sul posto dal personale della Polizia Comunale fino ad esaurimento. I precari così sistemati dovranno regolarizzare la documentazione e versare la tassa di occupazione di suolo pubblico entro i 30 giorni successivi. In mancanza, oltre alla riscossione coatta di quanto dovuto, la partecipazione alla Fiera verrà negata per i tre anni successivi.

### **Art. 10 Norme igienico sanitarie ed ambientali**

1. I commercianti su aree pubbliche presenti alla Fiera osservano, nell'esercizio delle loro attività, le norme previste dalle disposizioni vigenti in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento al regolamento comunale vigente di polizia urbana (Deliberazione Consiliare n. 10/2007).

2. Per quanto concerne l'esposizione e la vendita di animali si rinvia alle norme di legge e al regolamento comunale vigente di polizia urbana.
3. Il commerciante su aree pubbliche, al momento di lasciare libero il posteggio assegnato, provvede alla pulizia del posto stesso e tratta i rifiuti con le modalità indicate dall'Amministrazione comunale.

### **TITOLO III DISPOSIZIONI PER GLI SPETTACOLI VIAGGIANTI**

#### **Art. 11 Aree pubbliche riservate agli esercenti lo spettacolo viaggiante**

1. In occasione della Fiera vengono riservate alcune aree agli esercenti lo spettacolo viaggiante e precisamente: via Aquileia nella parte retrostante la Chiesa compreso il parcheggio Donatori Organi, il tratto di piazza Libertà compreso tra la Chiesa ed il Municipio.
2. Eventuali modifiche alle dimensioni delle aree possono essere determinate dal Sindaco in relazione a nuove esigenze o motivi contingenti.

#### **Art. 12 Modalità di assegnazione dei posti**

1. Le autorizzazioni agli esercenti lo spettacolo viaggiante vengono rilasciate ai titolari di autorizzazione ex art. 69 del T.U.L.P.S. che abbiano presentato domanda entro 60 giorni prima della Fiera.
2. Per le domande non complete si applica la procedura indicata all'art. 4.
3. Nel caso in cui il numero di domande superi il numero di attrazioni installabili nelle aree dedicate, si applicheranno i criteri indicati all'art. 5.

#### **Art. 13 Obblighi e divieti**

1. Gli esercenti lo spettacolo viaggiante hanno l'obbligo di collocare le rispettive attrazioni autorizzate ad esercitare l'attività nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Commissione Vigilanza Luoghi di Pubblico Spettacolo e fatto salvo il pagamento della tassa per l'occupazione di aree pubbliche.
2. L'area deve essere lasciata libera e sgombra da rifiuti entro il giorno successivo alla Fiera.
3. Qualora le attività dello spettacolo viaggiante prevedano il superamento dei limiti di inquinamento acustico, il titolare o il gestore deve presentare la valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale e chiedere l'autorizzazione a superare i limiti di rumore previsti dalla legge 447/95 e s.m.i.
4. Si applicano le disposizioni di cui al titolo II° del presente Regolamento in quanto compatibili.

### **TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 14 Vigilanza**

1. Al Comando di Polizia Comunale è demandato il compito di vigilare sul rispetto delle norme di cui al presente regolamento, annotando inoltre le assenze dei titolari e gli abbandoni ai fini dell'anzianità di presenza nella Fiera.

#### **Art.15 Sanzioni**

1. L'esercizio del commercio su area pubblica senza la prevista autorizzazione durante la Fiera è punito ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 29/05 con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.250,00 a Euro 7.500,00.
2. Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, è prevista la confisca delle merci poste in vendita e delle attrezzature necessarie per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Decorsi inutilmente i termini per l'impugnazione dell'accertamento di violazione o all'esito del ricorso, il materiale confiscato verrà donato ad Enti od Associazioni di beneficenza senza fini di lucro individuate dalla Giunta Comunale. In caso di merci deperibili la Polizia Comunale procederà direttamente al loro smaltimento al fine di scongiurare problemi igienico sanitari.
4. Tutte le violazioni al presente Regolamento non sanzionate dalla L.R. n. 29/05 verranno punite con una sanzione pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00.
5. Le violazioni alle norme in materia di somministrazione temporanea su area pubblica sono punite ai sensi dell'art. 83, comma 1, della L.R. 29/05 con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.500,00 a Euro 15.000,00.
6. Le violazioni alle norme di sicurezza e Polizia Amministrativa sono punite ai sensi del T.U.L.P.S., fatta salva ogni altra sanzione amministrativa o penale.

#### **Art. 16 Entrata in vigore**

7. Il presente Regolamento entra in vigore nel momento in cui acquisisce efficacia l'atto deliberativo consiliare che lo approva.